



COMUNE DI SANT'URBANO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
**PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO COMUNALE
"BONUS BEBE' "**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____ in data 27/01/2012

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'ambito di un sistema integrato di prestazioni economiche e servizi a favore della famiglia, il presente regolamento prevede l'erogazione di un assegno comunale per le madri e i padri finalizzato al sostegno dell'accudimento del figlio dalla nascita fino al trentaseiesimo mese di vita (prima infanzia).

2. Gli obiettivi di questo intervento, nella consapevolezza della grandissima importanza del primo periodo di vita per un adeguato sviluppo psico-fisico di un minore, sono:

- ✓ agevolare l'esperienza della maternità e della paternità conciliandole con tempi di vita meno vincolati e scadenziati dal lavoro;
- ✓ ampliare la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle modalità di cura dei figli nei primi anni di vita, incentivando la possibilità di accedere a servizi educativi qualificati per la prima infanzia.

ART. 2 - TIPOLOGIA ED IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

1. Sono previste due tipologie alternative di prestazioni economiche, a scelta del richiedente:

- a) erogazione di un contributo economico "una tantum";
- b) erogazione di un contributo economico continuativo volto all'abbattimento dei costi di frequenza ai servizi educativi della prima infanzia del Comune di Sant'Urbano (sezione Nido del Centro Infanzia comunale).

2. L'importo massimo erogabile per ogni nato è il seguente:

- a) per il contributo economico "una tantum": Euro 1.500,00=
- b) per il contributo continuativo volto all'abbattimento dei costi di frequenza al servizio nido: Euro 3.000,00=.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda dovrà essere presentata redigendo il modulo appositamente predisposto dall'Ufficio Competente e reso disponibile in modalità permanente sul sito istituzionale www.comune.santurbano.pd.it, entro e non oltre i seguenti termini:

- a) per il contributo economico "una tantum": entro e non oltre dodici mesi dalla nascita del bambino;
- b) per il contributo continuativo volto all'abbattimento dei costi di frequenza al servizio nido: entro e non oltre trentasei mesi dalla nascita del bambino.

2. All'atto della domanda, il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e compilare correttamente tutte le indicazioni richieste nel modulo.

3. Non saranno ammesse le domande a favore di minori già assegnatari del contributo per il "bonus bebè" concesso ai sensi della deliberazione di C.C. n. 13 del 15.05.2006.

ART. 4 - REQUISITI D'ACCESSO

1. Il richiedente per usufruire degli interventi di cui all'art. 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) potestà genitoriale sul minore;

- b) cittadinanza italiana o comunitaria;
- c) residenza nel comune di Sant'Urbano;
- d) reddito del nucleo familiare non superiore al valore indicato al successivo art. 5.

2. Qualora beneficiario del contributo "una tantum", il richiedente dovrà assumersi l'impegno formale a mantenere la residenza nel Comune di Sant'Urbano fino a trentasei mesi dopo la nascita del figlio; l'assunzione di tale impegno è prevista a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. In caso di trasferimento di residenza prima del termine suddetto, il Comune attiverà le procedure per il recupero dell'intera somma erogata.

3. Il beneficiario del contributo ha in ogni caso l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente ogni evento che determini la variazione dei requisiti d'accesso.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL REQUISITO REDDITUALE

1. Ai fini del calcolo del requisito reddituale, si considerano componenti del nucleo familiare del minore beneficiario del bonus i genitori esercenti la potestà genitoriale anche se non conviventi con il minore stesso.

2. Il reddito familiare si calcola sommando i redditi annuali complessivi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione disponibile, percepiti dai genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore¹. I redditi saranno accertati automaticamente dall'Ufficio Competente, attraverso l'accesso e la consultazione delle banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.

3. Qualora non vi fosse la possibilità di consultare le succitate banche dati, i richiedenti sono tenuti a fornire copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o certificazione reddituale disponibile, ivi comprese le certificazioni riguardanti il possesso di redditi da capitale e copia degli atti relativi ad eventuali proprietà immobiliari.

4. I valori economici di riferimento per l'individuazione dell'importo spettante sono i seguenti:

REDDITO FAMILIARE	CONTRIBUTO "UNA TANTUM"	CONTRIBUTO FREQUENZA SERVIZIO NIDO	
INFERIORE O UGUALE AI 20.000 €	€ 1.500,00	MAX € 3.000,00	€ 100 MENSILI
COMPRESO TRA I 20.001 € E I 30.000 €	€ 1.000,00	MAX € 2.400,00	€ 80 MENSILI
COMPRESO TRA I 30.001 € E I 40.000 €	€ 500,00	MAX € 1.800,00	€ 60 MENSILI

¹ Si considerano a tal fine:

- ✓ Redditi dei fabbricati;
- ✓ Redditi dei terreni;
- ✓ Redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- ✓ Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi;
- ✓ Redditi soggetti a tassazione separata.

ART. 6 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La domanda deve essere consegnata all'ufficio protocollo dell'Ente. Entro trenta giorni viene effettuata l'istruttoria, ed entro i successivi trenta giorni il Responsabile con propria determinazione assegna il contributo agli aventi diritto.

2. Il servizio competente controlla la veridicità delle dichiarazioni presentate e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

3. Il servizio provvede, in caso di falsità nelle dichiarazioni o di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dal Comune in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguito per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca, e di diffusione. Il Comune può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo verrà erogato nelle seguenti modalità:

- a) per il contributo economico "una tantum": in un'unica soluzione, entro i termini previsti dall'art. 6 comma 1;
- b) per il contributo continuativo volto all'abbattimento dei costi di frequenza al servizio nido: mediante riduzione tariffaria sulla retta di frequenza mensile, previa attestazione di frequenza da parte del Coordinatore del Centro Infanzia.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

2. A partire da tale data sarà automaticamente abrogato l'attuale Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 15.05.2006.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore.